



Giovedì 10 settembre 2020

## IL CASO DEL GIORNO

### Amministratori delle società di persone più liberi

/ Maurizio MEOLI

Ai sensi dell'art. 2298 c.c., in tema di **società di persone**, l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili [...]

PAGINA 2

## IL PUNTO PROCEDURE CONCORSUALI

### Controllo giudiziale in senso ampio sugli accordi di ristrutturazione

/ Tommaso NIGRO

In materia di accordi di ristrutturazione *ex art. 182-bis* del RD 267/42, data la particolare e controversa natura dell'istituto, di grande rilievo è la valutazione del **controllo giudiziale**, anche per le ricadute [...]

PAGINA 9

## FISCO

### Nella e-fattura semplificata necessaria la partita IVA o il codice fiscale del cliente

*Confermato l'obbligo di fatturazione per le intermediazioni on line in quanto diverse dai servizi elettronici*

/ Luca BILANCINI e Corinna COSENTINO

Nella fattura elettronica semplificata da inviare tramite SdI deve essere **sempre indicata** la partita IVA o il codice fiscale del cessionario o committente, non essendo sufficiente riportare, in alternativa, i soli dati anagrafici riferiti a quest'ultimo (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio). Tale semplificazione, infatti, pur essendo prevista dall'art. 21-*bis* del DPR 633/72, non risulta ammessa dalle specifiche tecniche in materia di fatturazione elettronica. È questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 324 di ieri.

Il caso esaminato riguarda una società che, tramite una piattaforma web, offre la possibilità di acquistare servizi di trasporto presso diversi operatori, comparando i relativi prezzi. Una volta accettato l'ordine, essa si impegna a concludere, in nome proprio e per conto dell'utente, un contratto di trasporto e ad eseguire il pagamento allo spedizionie-

re.

In prima battuta, l'istante ipotizza che le prestazioni descritte siano riconducibili al **commercio elettronico diretto** e che, pertanto, possano beneficiare dell'esonero dagli obblighi documentali ove rese verso privati (art. 22 n. 6-*ter* del DPR 633/72).

Tuttavia, l'Agenzia esclude tale qualificazione ricordando che, in base alla definizione fornita dall'art. 7 del Reg. 282/2011, affinché un servizio possa considerarsi "elettronico" ai fini IVA, non è sufficiente che esso sia reso mediante mezzi elettronici. Occorre altresì che la prestazione sia **"essenzialmente automatizzata"**, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione".

Nel caso specifico, invece, la piattaforma web costituisce un mero strumento per agevolare la raccolta degli ordini, il cui utilizzo non muta la natura tangibile della prestazione. Perciò, conformemente all'orientamento espresso nella prassi [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Attivabile lo smart working per la quarantena del figlio minore di 14 anni

I sindacati in vista dello sciopero: "È l'ora di battersi per i nostri diritti"

L'indagato non sceglie i beni da sottoporre a sequestro

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 10

## FISCO

### Unità collabenti ammesse al superbonus

/ Arianna ZENI

Con quattro risposte ad interpello pubblicate ieri, 9 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito alcuni chiarimenti che sono già stati esplicitati nella circ. 8 agosto 2020 n. 24 e che hanno per [...]

PAGINA 5

# Amministratori delle società di persone più liberi

La Cassazione rivede un suo precedente orientamento

/ Maurizio MEOLI

Ai sensi dell'art. 2298 c.c., in tema di **società di persone**, l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultino dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

Nell'ambito delle **società di capitali**, invece, gli artt. 2384 e 2475-bis c.c. stabiliscono che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultino dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, "anche se pubblicate", salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

La pronuncia della Cassazione n. 25409/2016 – in relazione al caso di una snc immobiliare il cui oggetto sociale faceva solo generico riferimento alla praticabilità di "tutte le operazioni immobiliari" e di "tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale" – aveva precisato come, ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di persone all'oggetto sociale, il criterio da seguire fosse quello della **"strumentalità"**, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale stesso, inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell'ente.

Non era stato ritenuto sufficiente, invece, il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere. Ciò in quanto, da un lato, l'elencazione statutaria di atti tipici non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, che possono essere **funzionali** all'esercizio di una determinata attività, dall'altro, anche l'espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia poi, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività. Si era, quindi, ravvisata l'illiceità dell'atto consistito nella vendita di tutti i terreni della società, che "sostanzialmente" realizzava una liquidazione del patrimonio della stessa.

Recentemente, invece, la Cassazione n. 14254/2020 – in relazione ad una fideiussione rilasciata da una sas anch'essa operante nel settore immobiliare ed il cui oggetto sociale riconosceva la possibilità di "contrarre mutui, anche ipotecari, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altro tipo di garanzia reale o personale anche a favore di terzi" – viene a "ricalibrare" tale orientamento.

Si evidenzia, in primo luogo, come l'art. 2298 c.c. riveli la necessità di fare **riferimento all'oggetto sociale**, fatte salve le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dalla procura (sempreché siano iscritte nel Registro delle imprese o si provi che siano conosciute dai terzi), con ciò mostrando di considerare rilevante il dato oggettivo della previsione dell'atto nell'oggetto sociale, senza suggerire la necessità di un accertamento caso per caso della sua effettiva strumentalità rispetto a tale oggetto.

Nell'ottica di un bilanciamento fra le ragioni della società e quelle dell'affidamento dei terzi, quindi, l'art. 2298 c.c. riconosce rilievo preminente al dato della **formale indicazione** dell'atto nell'oggetto sociale, senza rimandare ad una verifica in concreto della strumentalità, mediante un accertamento che sarebbe decisamente difficoltoso per il terzo e che introdurrebbe elementi di persistente incertezza circa l'efficacia di singoli atti, pur astrattamente previsti nell'oggetto sociale. Si ricorda, inoltre, come già la Cassazione n. 4774/1999 abbia evidenziato l'impossibilità di un ricorso all'analogia per applicare le disposizioni dettate in materia per le società di capitali anche nelle società di persone, stante la presenza, in quest'ultimo contesto, di specifiche norme. Rispetto a ciò, proseguiva peraltro la Suprema Corte, "pur mantenendo vigore l'art. 2298 cod. civ., l'introduzione delle regole contenute negli articoli 2384 e 2384 bis cod. civ. svolge indubbiamente un **«effetto di irraggiamento»** nell'intero sistema, nel senso che anche per le società di persone la tutela dell'affidamento dei terzi impone una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall'oggetto sociale. Tale lettura sistematica dell'art. 2298 cod. civ. non costituisce, perciò, un'applicazione analogica degli articoli 2384 e 2384 bis".

A fronte di ciò, osserva ora la Cassazione n. 14254/2020, va rivisto il diverso principio espresso da Cassazione n. 25409/2016, che, seppure con riferimento ad un contesto decisamente peculiare, rimandava comunque ad una valutazione in concreto della strumentalità.

Nelle società di persone, allora, se un'attività non è prevista nell'oggetto sociale, ma è, rispetto ad esso, **"evidentemente" strumentale**, non dovrebbe porsi il tema della sua illiceità. Se, invece, un'attività è prevista espressamente nella clausola dell'oggetto sociale, il suo compimento è lecito perché se ne presume la congruenza con l'oggetto della società, a meno che non sia provata (con onere della prova a carico della società) la sua "non strumentalità".

# Nella e-fattura semplificata necessaria la partita IVA o il codice fiscale del cliente

Confermato l'obbligo di fatturazione per le intermediazioni on line in quanto diverse dai servizi elettronici

/ Luca BILANCINI e Corinna COSENTINO

Nella fattura elettronica semplificata da inviare tramite SdI deve essere **sempre indicata** la partita IVA o il codice fiscale del cessionario o committente, non essendo sufficiente riportare, in alternativa, i soli dati anagrafici riferiti a quest'ultimo (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio). Tale semplificazione, infatti, pur essendo prevista dall'[art. 21-bis](#) del DPR 633/72, non risulta ammessa dalle specifiche tecniche in materia di fatturazione elettronica. È questo uno dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. [324](#) di ieri.

Il caso esaminato riguarda una società che, tramite una piattaforma web, offre la possibilità di acquistare servizi di trasporto presso diversi operatori, comparando i relativi prezzi. Una volta accettato l'ordine, essa si impegna a concludere, in nome proprio e per conto dell'utente, un contratto di trasporto e ad eseguire il pagamento allo spedizioniere.

In prima battuta, l'istante ipotizza che le prestazioni descritte siano riconducibili al **commercio elettronico diretto** e che, pertanto, possano beneficiare dell'esonero dagli obblighi documentali ove rese verso privati ([art. 22](#) n. 6-ter del DPR 633/72).

Tuttavia, l'Agenzia esclude tale qualificazione ricordando che, in base alla definizione fornita dall'[art. 7](#) del Reg. 282/2011, affinché un servizio possa considerarsi "elettronico" ai fini IVA, non è sufficiente che esso sia reso mediante mezzi elettronici. Occorre altresì che la prestazione sia **essenzialmente automatizzata**, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

Nel caso specifico, invece, la piattaforma web costituisce un mero strumento per agevolare la raccolta degli ordini, il cui utilizzo non muta la natura tangibile della prestazione. Perciò, conformemente all'orientamento espresso nella prassi precedente (ris. n. [133/2004](#), n. [199/2008](#), principi nn. [3/2020](#) e [26/2019](#)), l'Agenzia ritiene che la prestazione configuri un "servizio affine" a quelli di **prenotazione in linea** di cui all'[art. 7](#) lett. u) del Reg. Ue 282/2011, espressamente escluso dalla nozione di "servizio elettronico" (cfr. anche Note esplicative della Commissione UE del 3 aprile 2014, § 2.4.3.2 e le Linee guida del Comitato IVA), e da ricondurre tra i servizi di intermediazione (ris. n. [354/2007](#)).

Premesso quanto sopra ne consegue che non può applicarsi al caso di specie l'**esonero** dall'obbligo di emissione della fattura ([art. 22](#) n. 6-ter del DPR 633/72), o da

quello di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (DM 10 maggio [2019](#)), previsto per i servizi elettronici B2C.

Considerata, inoltre, l'attività esercitata, non ricorrono i presupposti per il rilascio del documento commerciale (o dello scontrino o ricevuta, nel caso in cui il soggetto in esame ne avesse ancora i requisiti), essendo, quindi, indispensabile l'emissione della fattura. Qualora l'ammontare complessivo del documento non sia superiore a 400 euro, il soggetto passivo avrà facoltà di emettere la c.d. "fattura **semplificata**" di cui all'[art. 21-bis](#) del DPR 633/72. Ai sensi del primo comma lett. e) della disposizione, in alternativa ai dati anagrafici del cessionario/committente (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, ecc.), è consentita l'indicazione del solo codice fiscale o del numero di partita IVA (o del numero di identificazione IVA qualora il cessionario/committente sia stabilito in uno Stato membro dell'Unione europea).

Sul punto va rilevato tuttavia che le specifiche tecniche allegate al provv. 30 aprile 2018 n. [89757](#) (sia nella versione 1.5 adottabile sino al prossimo 31 dicembre 2020, sia in quella 1.6.1, che diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2021), prevedono l'**obbligatorietà** della compilazione del blocco "1.3.1 <IdentificativiFiscali>", attraverso la valorizzazione del campo "1.3.1.1 <IdFiscaleIVA>", nel quale deve essere riportato il numero di partita IVA del cliente, "in alternativa non esclusiva" al codice fiscale eventualmente indicato nel campo "1.3.1.2 <CodiceFiscale>".

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. [324/2020](#), sostiene che tale obbligo è "funzionale alla corretta **individuazione** del committente/cessionario ed alla possibilità di rendergli disponibile la fattura" tramite i servizi telematici dell'Amministrazione finanziaria.

Tale assunto può essere certamente comprensibile per giustificare l'introduzione di elementi obbligatori **ulteriori** rispetto a quelli previsti dagli [artt. 21](#) e [21-bis](#) del DPR 633/72, come, ad esempio, l'indirizzo telematico (codice destinatario o PEC), ma desta qualche perplessità nel caso in esame, posto che il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 non si limita ad un'integrazione, operando, nella sostanza, una vera e propria modifica del dettato normativo.

Pur tuttavia, alla luce di quanto confermato dall'Agenzia, l'invio di una fattura elettronica semplificata che non contenga il codice fiscale o la partita IVA del cliente comporterà inevitabilmente lo **scarto** della stessa con codice errore "00417".

# Attivabile lo smart working per la quarantena del figlio minore di 14 anni

Lo ha disposto l'art. 5 del DL 111/2020, pubblicato martedì in Gazzetta Ufficiale

/ Daniele SILVESTRO e Elisa TOMBARI

Con il DL [111/2020](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 settembre, vengono adottate alcune disposizioni finanziarie urgenti ed altre necessarie per conciliare l'**avvio dell'anno scolastico** durante questa fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 con la gestione dei rapporti di lavoro dei genitori.

Sotto il primo profilo, l'art. 4 prevede una specifica misura contributiva, limitata ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa. In particolare, la disposizione prevede che i versamenti dei tributi, nonché dei **contributi previdenziali ed assistenziali** e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la possibilità di avvalersi, per il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli [artt. 126 e 127](#) del DL 34/2020 (DL "Rilancio"), conv. L. [77/2020](#), della rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili prevista dall'[art. 97](#) del DL 104/2020 (DL "Agosto"). Non è possibile il rimborso di quanto già versato.

L'art. 5 detta invece le regole necessarie per permettere al genitore lavoratore di gestire l'eventuale periodo di **quarantena obbligatoria** del figlio convivente minore di 14 anni, a seguito di contatti verificatisi all'interno del plesso scolastico. Ove possibile, il comma 1 consente al dipendente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per tutto o per una parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del fi-

glio disposta dall'ASL; dalla formulazione della norma l'attivazione dello smart working sembrerebbe una possibilità e non un diritto, come inizialmente previsto dall'[art. 90](#) del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020).

Se la prestazione non può essere resa con la modalità di **lavoro agile**, uno dei due genitori, alternativamente all'altro, può fruire del congedo straordinario astenendosi dal lavoro per il predetto periodo.

In tal caso, al posto della retribuzione, al lavoratore verrà corrisposta un'indennità pari al **50%** della retribuzione stessa, coperta da contribuzione figurativa, calcolata con le stesse modalità previste dall'[art. 23](#) del DLgs. 151/2001, ad eccezione dell'aggiunta del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore (art. 23, comma 2 del DLgs. 151/2001).

## Il beneficio è fruibile per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020

Come accennato, qualora uno dei due genitori fruisca del congedo straordinario o dello smart working (attivato anche ad altro titolo), ovvero non svolga alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non potrà essere autorizzato a fruire di alcuna delle predette misure.

Il beneficio in esame ha durata limitata, in quanto è fruibile per i periodi di quarantena compresi entro il **31 dicembre 2020**, e in ogni caso entro i limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

# Unità collabenti ammesse al superbonus

L'Agenzia delle Entrate ribadisce alcuni chiarimenti contenuti nella circ. n. 24/2020

/ Arianna ZENI

Con quattro risposte ad interpello pubblicate ieri, 9 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito alcuni chiarimenti che sono già stati esplicitati nella circ. 8 agosto 2020 n. [24](#) e che hanno per oggetto il c.d. "**superbonus**" del 110% introdotto dall'[art. 119](#) del DL 34/2020.

Con la prima risposta, la n. [325](#), viene precisato ancora una volta che il c.d. "Sismabonus acquisti" di cui al comma 1-*septies* dell'[art. 16](#) del DL 63/2013 spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110% delle spese, entro il limite di 96.000 euro per ogni unità immobiliare acquistata, e deve essere ripartito in **cinque quote annuali** di pari importo. Seppur l'Agenzia non vada oltre, tuttavia, la detrazione nella misura del 110% dovrebbe spettare soltanto agli acquirenti delle unità immobiliari che rientrano tra i soggetti delineati dal comma 9 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 quali beneficiari della detrazione del 110% (si veda "[Sismabonus acquisti al 110% per gli acquirenti persone fisiche](#)" del 20 agosto 2020).

In alternativa alla fruizione diretta della agevolazione nella propria dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'[art. 121](#) del DL 34/2020, coloro che hanno sostenuto le spese negli anni 2020 e 2021 possono optare per il c.d. "**sconto sul corrispettivo**" ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

L'opzione per lo sconto in fattura è esercitata dal contribuente che sostiene le spese "di intesa con il fornitore".

Tale intesa rientra nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali e delle pratiche commerciali.

Il fornitore, peraltro, può applicare anche uno **sconto "parziale"**. In questo caso, precisa la risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 325/2020, per la parte di spesa rimasta a carico del contribuente è possibile:

- fruire della detrazione in dichiarazione;
- oppure optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Nella risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate

n. [326](#) è precisato che il superbonus del 110% può essere fruito, al ricorrere di tutte le altre condizioni richieste dalla norma, anche per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 ("**unità collabenti**").

Valgono, quindi, i chiarimenti già forniti dall'Agenzia nella circ. 8 luglio 2020 n. [19](#) con riguardo alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici di cui agli [artt. 14](#) e [16](#) del DL 63/2013.

In aggiunta, ai fini della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di un **impianto di riscaldamento** (al riguardo si veda "[Ecobonus e superbonus con impianto di riscaldamento](#)" del 4 agosto 2020).

## Possibile lo sconto in fattura "parziale"

La risposta n. [327](#), invece, ribadisce che per beneficiare del superbonus, al momento di **avvio dei lavori** o al momento del sostenimento delle spese (se antecedente il predetto avvio), le persone fisiche devono:

- possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- **detenere** l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. L'assenza di un titolo di detenzione dell'immobile risultante da un atto registrato, al momento dell'inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Infine, la risposta n. [328](#) riprende le precisazioni fornite nella circ. n. 24/2020 con riguardo al **requisito della residenzialità** che dovrebbero avere gli immobili per poter beneficiare del superbonus (si veda "[Superbonus, distinzione senza fondamento tra condomini residenziali e non](#)" del 24 agosto 2020).



# I sindacati in vista dello sciopero: "È l'ora di battersi per i nostri diritti"

Oggi altro incontro al MEF, intanto le associazioni provano a dissipare i dubbi dei colleghi sulle sanzioni per il mancato invio delle LIPE

/ Savino GALLO

Ultimi preparativi in vista dello **sciopero** che partirà la prossima settimana e delle **manifestazioni** di protesta in programma il 15 settembre a Roma, in piazza Santi Apostoli, e in tutti i capoluoghi di Regione, dinanzi alle sedi dell'Agenzia delle Entrate. Ieri, le 9 associazioni sindacali che hanno promosso l'iniziativa (ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO) hanno inviato una comunicazione alle loro sedi locali specificando che, per ciò che riguarda la manifestazione che si terrà a Roma, potrà esserci una partecipazione massima di 500 persone. Di conseguenza, chi vorrà prendervi parte dovrà farlo sapere agli organizzatori in anticipo, in modo da non sfiorare il numero.

Quanto, invece, alle manifestazioni che si terranno a livello regionale, le sezioni locali dei sindacati sono state inviate a mettersi in contatto con Comuni e Questure per il disbrigo delle formalità richieste ai fini del **rilascio dei permessi** necessari allo svolgimento del presidio.

Martedì 15 settembre sarà anche il primo dei sette giorni di sciopero, che terminerà il 22. L'astensione prevede la mancata partecipazione, da parte dei professionisti che aderiranno, alle pubbliche udienze in Commissioni tributaria e il differimento al 23 settembre dell'invio delle **liquidazioni periodiche** relative al II trimestre 2020 dei loro clienti.

Proprio quest'ultimo aspetto non ha mancato di suscitare qualche dubbio all'interno della categoria. Soprattutto sui social, non sono mancati commenti di quelli che hanno annunciato di non voler prendere parte all'astensione, per evitare che i propri clienti possano incorrere nelle **sanzioni** previste per il mancato invio delle LIPE.

Normalmente, l'invio "ravveduto" con sette giorni di ritardo rispetto alla scadenza del 16 settembre dovrebbe portare a una sanzione di **27,77 euro** (1/9 di 250 euro) per ogni liquidazione periodica. Ma c'è davvero il rischio che l'Agenzia possa procedere in questa direzione?

Secondo Marco Cuchel, Presidente dell'ANC, si tratta di "un'**ipotesi molto remota**". Lo dice il buonsenso, ma anche la norma e le casistiche verificatesi in questi anni, su tutte quelle relative allo sciopero di istituti di credito nei giorni della scadenza per l'invio degli F24. In quel caso, l'Agenzia ha concesso la rimessione in termini.

Certo, non c'è una casistica riguardante nello specifico i commercialisti, ma "noi – aggiunge Cuchel – abbia-

mo fatto tutto seguendo alla lettera quello che dice il nostro codice di autoregolamentazione. Nessuno può garantire che l'Agenzia non irrognerà sanzioni, ma se dovesse farlo, procederemo con l'istanza di **annullamento in autotutela**, dimostrando che in quei giorni la categoria era in sciopero e che noi vi abbiamo aderito". Per farlo, bisognerà produrre le lettere o le email già inviate ai clienti (andavano inviate entro il 4, 10 giorni prima dell'inizio dell'astensione) per dare loro comunicazione di adesione allo sciopero. Se l'istanza di annullamento non dovesse essere accolta, "si procederà con il **ricorso** in Commissione tributaria", magari utilizzando un modello di ricorso già predisposto dai sindacati.

"La certezza non ce la dà nessuno – ribadisce Cuchel – ma qui si tratta di capire se vogliamo **rivendicare un nostro diritto** oppure vogliamo continuare a stare con la testa bassa e sopportare tutto. Se non siamo disposti a correre il rischio di dover fare istanza di annullamento e, eventualmente, un ricorso, è bene che lo sciopero non lo si faccia, ma poi non possiamo più permetterci di lamentarci e accusare gli altri".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Andrea Ferrari e Maria Pia Nucera, rispettivamente Presidenti di AIDC e ADC. "Lo sciopero – sottolinea Ferrari – si fa se si ritiene di doversi battere per i propri diritti, in caso contrario **non ci si vada a lamentare** perché non abbiamo il rispetto che meritiamo. Noi abbiamo questa strada a disposizione, abbiamo avuto l'appoggio del Consiglio nazionale e tutto sommato stiamo anche trovando una risposta dalla politica, dato che si è avviato un dialogo. Poi, ci saranno sempre quelli che, per ogni cosa che si fa, avrebbero fatto meglio di te, salvo poi non aver mai fatto nulla. Tutto sommato, noi ci stiamo spendendo anche per loro".

"Io sono stanca – aggiunge Nucera – di leggere solo lamenti sui social. Si può manifestare in tanti modi, non per forza non inviando le LIPE, ma mi aspetto dai colleghi una presa di posizione, qualunque cosa purché ci si alzi dalla poltrona e si faccia davvero **massa critica** per cercare di ottenere qualcosa. Perché è questo che caratterizza una vera categoria e che mi aspetto a partire dal 15. Usiamo tutti i mezzi a nostra disposizione per manifestare un disagio che non è solo nostro. Anzi, in quelle richieste che abbiamo presentato alla politica non ce n'è una che abbia una matrice corporativistica".

Richieste che verranno discusse anche stamattina con gli esponenti dell'Esecutivo. Al MEF, infatti, è in programma un **nuovo incontro**, questa volta con le Sotto-

segretarie Guerra e Castelli e il Viceministro Misiani. A giudicare dalla frequenza delle riunioni (solo due giorni fa sindacati e Consiglio nazionale venivano ricevuti dal Sottosegretario Villarosa), pare che il Governo stia davvero provando, seppur *in extremis*, a **scongiurare** lo

sciopero, aprendo alle istanze di categoria relative all'istituzione di un tavolo sulla riforma fiscale e alla moratoria sui versamenti del 20 luglio. Per tornare sui propri passi, però, i commercialisti non si accontenteranno solo di **promesse**.

# L'indagato non sceglie i beni da sottoporre a sequestro

Costituisce profitto "diretto" del reato anche il bene immobile acquistato con il denaro provento del medesimo reato

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, in due sentenze depositate ieri, la n. 25448 e la n. 25609, si sofferma su taluni aspetti di sicuro interesse relativi a provvedimenti di **sequestro**, diretto e per equivalente del profitto di reati, adottati in funzione della successiva confisca.

La sentenza n. [25448](#), innanzitutto, in relazione ad un provvedimento di sequestro disposto a fronte della contestazione del reato di indebita compensazione, rileva come in nessun settore del nostro ordinamento sia rinvenibile un principio generale secondo cui, nell'apposizione di vincoli di indisponibilità sui beni del debitore, così come dell'obbligato al risarcimento del danno da delitto, si debba tenere conto, nell'individuazione delle cose da apprendere, delle **preferenze espresse** da quest'ultimo.

Piuttosto, l'individuazione dei beni da sequestrare rientra nell'ambito della **discrezionalità del giudice** della fase esecutiva del provvedimento cautelare, con l'unico limite – applicabile analogicamente anche al settore penale (per identità di *ratio*, stante la più agevole soddisfazione delle pretese erariali sulle somme di denaro) – di dover preferire comunque il denaro, come espressamente previsto dall'[art. 517](#) comma 2 c.p.c. in relazione alla scelta delle cose da pignorare (*cfr.* Cass. n. [41049/2011](#)).

Una volta eseguito il sequestro di somme di denaro, poi, non può procedersi alla sostituzione di tali somme con altri beni, anche se, astrattamente, di valore pari o superiore all'ammontare di dette somme, perché tale operazione comporta la sostituzione di un bene di **immediata escussione** (ovvero le somme di denaro depositate in banca) con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore che sia con certezza corrispondente al profitto del reato (*cfr.* Cass. n. [37660/2019](#)).

Dalla necessità di sequestrare anzitutto il denaro e, per il residuo, gli altri beni, anche non per intero, consegue che non è possibile considerare illegittimo il sequestro di un immobile appartenente per intero all'indagato **solo per una parte**.

Tale sequestro non può neppure dirsi concettualmente errato o astrattamente inammissibile, ben potendo il vincolo cautelare preordinato alla confisca essere apposto su di un bene solo fino alla concorrenza del profitto del reato da sequestrare, cioè *pro quota*, rimanendo l'eventuale eccedenza di valore nella disponibilità dell'indagato.

Nel caso in cui venga disposta la confisca del bene non per l'intero ma solo per la quota del profitto del reato,

quindi, sorgerà una **comunione ordinaria** su tale bene, tra lo Stato, e per esso l'Agenzia del Demanio, partecipante a tale comunione nella misura in cui è stata disposta la confisca, e il reo, partecipante in misura pari al valore residuo di tale bene non sottoposto a confisca.

Tale comunione sarà assoggettata alla disciplina generale sulla comunione ordinaria ([artt. 1100-1116](#) c.c.) e al suo eventuale scioglimento potrà procedersi secondo la disciplina dettata dall'[art. 1111](#) c.c.

## Comunione ordinaria tra reo e Demanio sull'immobile confiscato per quota

La sentenza n. [25609](#), invece, ricorda come la confisca per equivalente (e in via preventiva il sequestro) sia prevista per il solo caso in cui non risulti possibile agire **direttamente** sui beni costituenti profitto (o prezzo) del reato in ragione del loro mancato ritrovamento. Attraverso essa è possibile apprendere utilità patrimoniali di valore corrispondente al profitto del reato di cui il reo abbia la disponibilità, anche in modo legittimo, a condizione che nella sua sfera giuridico-patrimoniale non sia rinvenuto il profitto (o il prezzo) del reato, della cui esistenza si sia comunque certi.

Qualora il profitto sia costituito da una somma di denaro, ovvero dal bene fungibile per eccellenza, peraltro, la stessa non è assoggettabile a confisca per equivalente, ma a **confisca diretta**. Inoltre, anche la trasformazione di tale denaro in beni di altra natura, siano essi fungibili o infungibili, non è di ostacolo alla confisca diretta, che può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito.

D'altra parte, osserva la Suprema Corte, costituiscono profitto del reato anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa ed i beni in cui questo è trasformato, in quanto tali attività (di impiego e di trasformazione) non possono impedire che venga **sottoposto ad ablazione** ciò che rappresenta l'obiettivo del reato posto in essere (*cfr.* Cass. n. [11918/2014](#)).

A fronte di ciò, conclude la Cassazione n. 25609, ove i proventi riciclati di reati presupposto (nella specie, peculato e truffa aggravata) vengano usati, tramite interposta persona, per l'acquisto, a mezzo di asta giudiziaria, di un immobile, quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti profitto aggredibile con la confisca diretta (o in via preventiva con il sequestro diretto) e **non per equivalente**.



# Controllo giudiziale in senso ampio sugli accordi di ristrutturazione

Il potere del Tribunale investe la verifica delle condizioni di omologazione, in particolare della probabilità di pagamento dei creditori non aderenti

/ Tommaso NIGRO

In materia di accordi di ristrutturazione ex [art. 182-bis](#) del RD 267/42, data la particolare e controversa natura dell'istituto, di grande rilievo è la valutazione del **controllo giudiziale**, anche per le ricadute sui contenuti che il proponente e l'attestatore sono chiamati a trattare.

Il tema attiene il non sopito contrasto tra i fautori del "controllo di legittimità" e quelli del "controllo di merito", dovendo dar conto di una leggera prevalenza per la prima tesi, che attribuisce all'organo giudiziario il compito di accertare: la sussistenza del presupposto soggettivo ed oggettivo; il raggiungimento della soglia di efficacia dell'accordo del 60% dell'indebitamento complessivo; la sussistenza della documentazione richiesta dall'[art. 161](#) L. fall.; la presenza della relazione di attestazione dell'attuabilità dell'accordo redatta da un esperto munito dei requisiti previsti dall'art. 67 comma 3, lett. d), l.fall.; l'**attuabilità** dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori non aderenti, nonché la validità dello stesso, nei limiti in cui è consentito il rilievo d'ufficio.

Controllo di legittimità che va, dunque, inteso in senso maggiormente ampio prevedendo che, esclusa ogni valutazione in ordine al merito ed alla convenienza del risanamento dell'impresa, le scelte non devono comunque incidere in senso negativo sulla idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei creditori **estranei** e, più in generale, a risolvere la situazione di crisi o di insolvenza.

Principio ripreso da alcuna giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma [20 maggio 2010](#)), secondo la quale la richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti va rigettata qualora dalla documentazione prodotta emerga che il regolare (oggi integrale) pagamento dei creditori estranei all'accordo **non** risulta attuabile, sotto il profilo sia temporale che quantitativo, e che quindi non sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

E, in questo senso, il controllo di **attuabilità** del piano va effettuato tenendo conto che l'attestazione in tanto può considerarsi validamente prestata in quanto l'attuabilità del piano, con particolare riferimento alla soddisfazione dei creditori non aderenti, sia rappresentata non come semplicemente possibile, ma come, quanto meno, probabile (Tribunale di Roma [5 novembre 2009](#)).

Argomentazione, del resto, sostenuta di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8 maggio 2019 n. [12064](#)) che, chiamata a pronunciarsi sul tema delle verifiche demandate al Tribunale, ha sostenuto, così affermando la natura concorsuale di tale istituto, che esse si sostanziano nel controllo di "**ragionevolezza** e plausibilità del piano", di talché l'omologazione va denegata quando l'accordo "per come formulato, renda di per sé irragionevole e irrealistica l'affermazione di regolare pagamento" dei non aderenti.

Va da sé, allora, che il vero compito demandato all'organo giudiziario resta sostanzialmente quello di **verificare** il rispetto delle condizioni di omologazione, ovvero il coinvolgimento di creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti nonché, per il tramite della relazione del professionista, l'attuabilità dell'accordo anche al fine di assicurare l'integrale (un tempo, regolare) pagamento dei creditori che non vi hanno aderito (App. Roma [1° giugno 2010](#)); oltre che un controllo di ragionevolezza e plausibilità del piano attestato.

Ciò posto, si impone un'ulteriore considerazione che spinge ancor più avanti il controllo giudiziale in particolari evenienze, ritenendosi che la valutazione cui il Tribunale è chiamato a compiere in ordine alla **fattibilità** degli accordi di ristrutturazione è di intensità diversa, che va calibrata in base alla presenza, o meno, di opposizioni da parte dei creditori non aderenti.

Nel caso in cui non sia proposta opposizione, il controllo deve intendersi "limitato alla verifica degli adempimenti prescritti dalla legge e alla adeguatezza e coerenza logica dell'iter argomentativo seguito dal professionista attestatore" (App. Napoli [1° dicembre 2014](#)); di contro, se si è in presenza di opposizioni, il Tribunale sarà chiamato a vagliare gli specifici motivi addotti (in argomento si rimanda a Tribunale di Milano [15 ottobre 2009](#) il quale sostiene che, in presenza di opposizioni, il controllo del giudice assuma una **estensione** ed una concretezza maggiore, immediatamente correlata alle contestazioni mosse dai creditori oppositori, con facoltà di esaminare nel merito le censure svolte dai creditori).

Sicché, per quanto tutto sopra argomentato, si può agevolmente cogliere il perimetro di valutazione del Tribunale, con un profilo generale che attiene il raggiungimento delle maggioranze previste e la **capacità di pagamento** dei creditori non aderenti, essendo tutte le altre valutazioni assorbite dal filtro attestativo, seppure nei limiti della coerenza logica.

# Al via lo sgravio per i contratti di solidarietà sulle risorse 2019

Le aziende autorizzate dovranno effettuare le operazioni di conguaglio entro il 16 dicembre 2020

/ Luca MAMONE

Con la circ. n. [100/2020](#), pubblicata ieri, l'INPS ha fornito alle aziende autorizzate le istruzioni per fruire della **riduzione contributiva** prevista dall'[art. 6](#) comma 4 del DL 510/96 e collegata ai contratti di solidarietà, a valere sullo stanziamento di risorse relativo all'anno 2019. Sul punto, si ricorda che la citata disposizione riconosce in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà ai sensi dell'abrogato [art. 1](#) del DL 726/84 nonché dell'[art. 21](#) del DLgs. 148/2015, una riduzione contributiva del **35%** per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione (30 milioni di euro annui).

La fruizione dello sgravio contributivo avviene mediante le operazioni di **conguaglio** con il sistema UniE-mens che, secondo quanto indicato nella circolare in questione, dovranno essere effettuate entro il 16 dicembre prossimo.

Va precisato che l'agevolazione esaminata nella circ. n. 100/2020 riguarda le imprese autorizzate e indicate in un apposito elenco reperibile in allegato, le quali vantano periodi di CIGS per solidarietà conclusi entro il 31 ottobre 2019. Invece, le aziende non incluse nel citato elenco, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, potranno essere autorizzate a operare i conguagli con successive circolari dell'INPS.

Si ricorda, in ogni caso, che ai sensi dell'[art. 7](#) comma 3 del DLgs. 148/2015, il conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori deve essere effettuato, a pena di **decadenza**, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione, l'INPS precisa che con riferimento allo scorso anno possono beneficiare della riduzione contributiva le imprese che al **30 novembre 2019** hanno stipulato un contratto di solidarietà, nonché le imprese che abbiano avuto analogo contratto in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

Per quanto riguarda il **calcolo** dello sgravio in esame, l'INPS ribadisce che la riduzione deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell'orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà, e deve essere rapportata a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stes-

so.

Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'**orario di lavoro** effettuato da ogni lavoratore.

Di conseguenza, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto a una riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Sono invece **esclusi** dalla riduzione: il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile previsto dall'[art. 25](#) comma 4 della L. 845/78; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al DL [103/91](#); il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo ex [art. 1](#) commi 8 e 14 del DLgs. 182/97; il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R. di cui all'[art. 1](#) comma 29 della L. 190/2014.

Inoltre, lo sgravio è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto per legge e soggiace alle condizioni di **regolarità contributiva** e della parte economica degli accordi e contratti collettivi, così come previsto dall'[art. 1](#) comma 1175 della L. 296/2006.

Operativamente, la procedura di accesso alla riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro e, in seguito, la competente sede INPS, una volta accertata sulla base della documentazione prodotta dall'azienda la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione **"1W"**, necessario per fruire dello sgravio tramite le operazioni di conguaglio con il sistema UniE-mens.

Le aziende interessate, per esporre nel flusso **UniE-mens** le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all'interno di "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito", i seguenti elementi: in "CausaleACredito", inseriranno il nuovo codice causale "L982", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019"; in "ImportoACredito", invece, indicheranno il relativo importo.

Infine, le aziende aventi diritto che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle **regolarizzazioni** contributive (UniEmens/vig).

# Cause di esclusione espressamente codificate per l'omessa IVA

Se la decisione di non versare le imposte è frutto di una valutazione imprenditoriale, è necessario assumere il conseguente rischio

/ Maria Francesca ARTUSI

Con riguardo al reato di **omesso versamento IVA** si ripropone costantemente il problema delle motivazioni del mancato pagamento. Problema che, in caso di effettiva impossibilità di reperire le risorse necessarie, può incidere sull'elemento soggettivo del reato e, dunque, sulla sussistenza dello stesso.

Nel procedimento affrontato dalla sentenza n. [25433](#) della Cassazione, depositata ieri, il ricorrente – condannato ai sensi dell'[art. 10-ter](#) del DLgs. 74/2000 – lamentava proprio il fatto che la Corte territoriale non avesse ravvisato gli estremi della **inesigibilità** del comportamento legittimo nella sua condotta a fronte di una conclamata crisi di impresa.

Tuttavia, rifacendosi alla giurisprudenza maggioritaria, i giudici di legittimità ricordano che in tema omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'inadempimento dell'obbligazione tributaria può essere attribuito a **forza maggiore** solo quando esso derivi da fatti non imputabili all'imprenditore ai quali egli non abbia potuto tempestivamente porre rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (tra le altre Cass. n. [8352/2015](#)).

Con più specifico riferimento alla figura, di matrice dottrinarica, della inesigibilità del comportamento alternativo lecito, il principio in questione – sia che lo si voglia ricollegare alla colpevolezza riferendolo ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui "umanamente" pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare all'antigiuridicità riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale – non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza **espressamente codificate**. Ciò in quanto – secondo la sentenza oggi in esame – le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità attraverso l'analogia *juris*.

È stato, tra l'altro, osservato che la crisi dell'impresa aveva iniziato a manifestarsi già da diversi anni rispetto al momento in cui è avvenuta l'omissione penalmente rilevante; fattore questo che, rimontando ad un periodo di tempo considerevolmente pregresso rispetto a quello di commissione del reato contestato, vale già di per sé ad escludere il requisito della **repentinità** dell'emergere della crisi.

Inoltre, l'omesso versamento dei tributi è stato il frutto di una scelta operata dal legale rappresentante che, secondo quanto accertato dal giudice di merito, ha preferito destinare le residue risorse finanziarie della società da lui diretta all'adempimento di altre obbligazioni, diverse da quelle tributarie, nell'intento di salvaguardare, nei limiti del possibile, l'attività di impresa.

## Rileva l'esistenza di un margine di scelta

L'esistenza di tale **margine di scelta** evidenzia – secondo l'orientamento più rigoroso seguito dalla pronuncia in commento – il fatto che la decisione di non versare le imposte non può essere definita del tutto "necessitata", essendo stata essa frutto di una valutazione imprenditoriale, di cui è necessario assumere il conseguente rischio.

Va, peraltro, rilevato che, data la natura del debito tributario non versato (cioè, l'IVA che egli, in ipotesi, dovrebbe avere riscosso unitamente al prezzo del servizio reso in occasione della emissione di fatture nei confronti dei fruitori dei servizi da lui erogati) appare ancora più complesso individuare gli estremi della inesigibilità della condotta. Corrisponderebbe, infatti, alla buona pratica commerciale, una volta riscossa l'IVA, finanziariamente non gravante sul fornitore del servizio o sul produttore del bene ma sul **fruitore finale** dell'uno o dell'altro, accantonare le somme di danaro in tal modo acquisite, onde poterle poi riversare al Fisco nei termini legislativamente previsti.

Ha, infatti, precisato la giurisprudenza, proprio con riferimento alla imposta in questione, che la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate **tutte le iniziative** per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (Cass. n. [23796/2019](#)); circostanze queste delle quali non risulta che il ricorrente abbia fornito prova alcuna in sede di merito.

Si noti che qui non vengono concesse nemmeno le **attenuanti generiche** della pena stante "la pregiudizievole storia penale dell'imputato" a fronte di precedenti aventi ad oggetto condotte oramai depenalizzate.

# Ai fini contributivi per le badanti notturne orario convenzionale di 8 ore

Nel nuovo CCNL anche un aumento dei minimi retributivi e l'introduzione di nuove indennità

/ Alessandro MORI

L'8 settembre le parti firmatarie del CCNL per il personale domestico (Fidaldo e Domina in rappresentanza datoriale, con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Federcolf in rappresentanza dei lavoratori) hanno siglato il nuovo CCNL applicabile al rapporto di lavoro con colf, badanti, baby sitter, e in generale con tutti gli addetti al lavoro domestico. La nuova disciplina entrerà in vigore il **1° ottobre 2020** e produrrà efficacia fino al 31 dicembre 2022.

Dal punto di vista economico la nuova disciplina introduce un aumento delle **retribuzioni minime**, che a partire da gennaio 2021 assumeranno i seguenti valori:

- **liv. A:** 645,50 euro mensili per i lavoratori conviventi e 4,69 orari per i non conviventi;
- **liv. AS:** 762,88 euro mensili per i lavoratori conviventi e 5,53 orari per i non conviventi;
- **liv. B:** 821,56 euro mensili per i lavoratori conviventi, 586,83 euro mensili per i lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali e 5,86 orari per i non conviventi;
- **liv. BS:** 880,24 euro mensili per i lavoratori conviventi, 616,18 euro mensili per i lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali, 1.012,27 euro mensili per chi presta assistenza notturna in fascia 20-8 e 6,22 orari per i non conviventi;
- **liv. C:** 938,94 euro mensili per i lavoratori conviventi, 680,71 euro mensili per i lavoratori conviventi con orario fino a 30 ore settimanali e 6,57 orari per i non conviventi;
- **liv. CS:** 997,61 euro mensili per i lavoratori conviventi, 1.147,24 euro mensili per chi presta assistenza notturna in fascia 20-8, 7,45 orari per i lavoratori che in fascia 20-8 svolgono attività a copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza e 6,93 orari per i non conviventi;
- **liv. D:** 1.173,65 euro mensili per i lavoratori conviventi e 7,99 orari per i non conviventi;
- **liv. DS:** 1.232,33 euro mensili per i lavoratori conviventi, 1.417,21 euro mensili per chi presta assistenza notturna in fascia 20-8, 8,98 orari per i lavoratori che in

fascia 20-8 svolgono attività a copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza e 8,33 orari per i non conviventi;

- **liv. Unico:** 677,78 euro mensili per i lavoratori conviventi addetti alla presenza notturna.

La novità principale, sempre in ambito retributivo, è prevista dall'art. 34 del CCNL e riguarda l'introduzione di una serie di **indennità aggiuntive** rispetto ai minimi, spettanti rispettivamente: alle baby sitter (vale a dire alle assistenti familiari inquadrare con livello BS), sino al compimento del sesto anno di età del bambino assistito, nella misura di 100 euro mensili (0,70 euro rapportata a ore); a coloro che assistono una persona non autosufficiente (profili inquadrati con livello CS o DS), nella misura di 100 euro mensili (0,43 euro rapportata a ore); a tutti gli addetti di livello B, BS, CS e DS in possesso della specifica certificazione di qualità (in corso di validità) prevista dalla norma tecnica UNI 11766:2019, che attesti il loro livello formativo, nelle misure di 8 o 10 euro mensili (0,03 o 0,04 euro rapportate a ore).

Altra novità di notevole rilievo, che punta ad agevolare le famiglie e al tempo stesso a favorire la regolarizzazione dei rapporti, riguarda l'introduzione (art. 10, comma 3) per il personale non infermieristico che svolge discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna nei confronti di bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati (c.d. **"badanti notturni"**), di un orario convenzionale di lavoro valido esclusivamente ai fini contributivi, pari ad 8 ore giornaliere.

## Il nuovo CCNL favorisce l'inquadramento unico delle baby sitter

Infine, con riferimento alle mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, il nuovo CCNL favorisce l'**inquadramento unico** delle baby sitter, nella precedente disciplina riconducibili a diversi livelli della classificazione del personale e ora espressamente previste tra i profili professionali del livello BS.

## A Paola un convegno per festeggiare i 20 anni dell'Ordine

### / REDAZIONE

L'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Paola festeggia i **venti anni** dalla sua costituzione. Lo fa organizzando un convegno nazionale, dal titolo **"Mezzogiorno e ripresa economica - Vent'anni di analisi e esperienze verso politiche di sistema"**, in programma oggi, 10 settembre, presso il Complesso Sant'Agostino.

L'incontro sarà dedicato alla disamina degli eventi che hanno segnato il Meridione dal 2000 a oggi, con l'obiettivo di prospettare interventi e **politiche strutturali** che richiedono sinergia e collaborazione tra i diversi protagonisti del sistema.

"In particolare – ha evidenziato il Presidente dell'OD-CEC calabrese, Giorgio Sganga, presentando l'evento – sarà interessante ascoltare la voce del commercialista, figura di estremo **impatto strategico** sulle scelte di pianificazione del sistema in cui operano e si sviluppano le imprese del territorio. Nell'impostare politiche di ricostruzione o revisione dell'apparato fiscale non si può certo prescindere dalla fondamentale considerazione che il commercialista è in grado di conferire al sistema un'impronta sensibilmente visibile, anche quando non direttamente coinvolto nelle scelte di portata sistemica".

Toccherà proprio al Presidente dell'Ordine locale aprire i lavori. A seguire, i saluti istituzionali di Roberto Perrotta, Sindaco di Paola, Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria, e Massimo Miani, Presidente del

Consiglio Nazionale dei Commercialisti. Le relazioni tecniche, invece, saranno affidate a Vincenzo Ferrari, Delegato Rettore UNICAL, Adriano Giannola, Presidente della SVIMEZ, Roberto Napoletano, Direttore de "Il Quotidiano del Sud", Fausto Orsomarso, Assessore alle Attività Produttive della Regione Calabria, con la chiusura di Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Il commercialista, continua la nota diffusa dall'Ordine calabrese, si propone come "protagonista attivo nelle scelte di politica economica e fiscale, sin dal momento in cui se ne gettano le fondamenta e, quindi, non solo sul piano applicativo. Deve assurgere a quel ruolo che gli anglosassoni definirebbero di **«Policy Maker»**, ossia colui che, conquistato un posto al tavolo delle decisioni, è un operatore che contribuisce ad impostare il sistema economico e fiscale, in Italia e nel Meridione". I rappresentanti della categoria non vogliono ritrovarsi ancora nella "scomoda posizione di dover gestire l'impatto delle scelte altrui sulle realtà locali, in una spasmodica ricerca di combinare vincoli ed opportunità, risparmio e investimenti, esigenze di solidità e liquidità, di famiglie e imprese". Al contrario, vogliono **"incidere sulle decisioni politiche"**, fornendo le loro competenze in quei settori di cui si occupano quotidianamente nello svolgimento della propria attività, come "spesa pubblica e tassazione".



## La Camera approva la legge di conversione del decreto Semplificazioni

La Camera, con 291 voti favorevoli e 207 voti contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del DL [76/2020](#) nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato la scorsa settimana (si veda "[Il decreto Semplificazioni passa l'esame del Senato e approda alla Camera](#)" del 5 settembre 2020).

Il provvedimento reca **semplificazioni** in materia di:

- contratti pubblici ed edilizia (procedure per incentivare gli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione degli appalti sotto soglia e altre misure per la ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici);
- semplificazioni procedurali (disposizioni in materia di controllo erariale, enti locali e stato d'emergenza);
- misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale (disposizioni sulla cittadinanza digitale, lo sviluppo dei sistemi informatici della Pubblica Amministrazione, l'innovazione e la strategia di gestione del

patrimonio informativo pubblico);

- semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

Tra le novità apportate si segnalano quelle disposte sulle misure tese a favorire gli **aumenti di capitale** (art. 44).

L'agevolazione relativa ai quorum richiesti (quorum costitutivo pari ad almeno la metà del capitale sociale e quorum deliberativo pari alla maggioranza del capitale rappresentato in assemblea), infatti, sia per le deliberazioni di aumento che per quelle tese all'introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale [ex art. 2443 c.c.](#), non "scadrà" più il 30 aprile 2021, ma il 30 giugno 2021, e viene estesa anche agli aumenti di capitale nelle srl.

Non rientrano tra le modifiche approvate, invece, quelle pur proposte durante i lavori al Senato che avrebbero limitato gli effetti dell'esclusione dagli appalti per **irregolarità** non definitivamente accertate (si veda "[Confermata l'esclusione dagli appalti per irregolarità non definitive](#)" del 5 settembre 2020).

## Applicazione delle vecchie regole fiscali per i Fondi pensione pubblici soppressi nel 1999

Con la risoluzione n. [51](#) pubblicata ieri, 9 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di previdenza complementare erogate da un Fondo pensione interno di un ente parastatale, Fondo che è stato soppresso a decorrere dal 1° ottobre 1999, con cessazione di ogni forma di contribuzione, rimangono soggette alla **disciplina fiscale** prevista dal DLgs. 21 aprile 1993 n. [124](#), come modificato dalla L. 8 agosto 1995 n. [335](#), non potendosi applicare le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 in relazione alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

L'[art. 1](#), comma 156, della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha infatti **esteso** ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina fiscale dei contributi e delle prestazioni di previdenza complementare di cui al DLgs. 5 dicembre 2005 n. [252](#), in precedenza applicabile solo ai dipendenti privati.

La disciplina fiscale di cui al DLgs. 252/2005 si **applica**:

- ai dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche complementari a partire dal 1° gennaio 2018;
- limitatamente ai montanti maturati a partire dalla medesima data, per i dipendenti pubblici che risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari.

La nuova disciplina fiscale non è quindi applicabile ad un Fondo di previdenza complementare di dipendenti pubblici che sia stato **soppresso** a decorrere dal 1° ottobre 1999, poiché non possono sussistere iscrizioni, versamenti contributivi e montanti maturati dal 1° gennaio 2018.

I trattamenti pensionistici integrativi erogati da tale Fondo agli ex dipendenti, sotto forma di rendita periodica, rimangono pertanto soggetti alle regole previste per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2000, sebbene la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta successivamente a tale data, le quali prevedono la tassazione IRPEF **ordinaria** su un imponibile ridotto all'87,50%.